

14. Requisiti relativi a dischi di ricambio per freni per i veicoli appartenenti alle categorie L₁, L₂, L₃, L₄ e L₅
15. Criteri per i gruppi di dischi per i veicoli appartenenti alle categorie L₁, L₂, L₃, L₄ e L₅

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente regolamento si applica alla funzione di frenatura di base delle seguenti parti di ricambio ⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 1.1.1. Insiemi di guarnizioni di ricambio per freni destinati a essere utilizzati in freni ad attrito facenti parte di un sistema di frenatura di veicoli appartenenti alle categorie M, N, L e O, omologati in conformità al regolamento n. 13, n. 13-H o n. 78;
- 1.1.2. guarnizioni di ricambio per freni a tamburo destinate ad essere rivettate su una ganasce per il montaggio e l'utilizzo in veicoli appartenenti alle categorie M₃, N₂, N₃, O₃ o O₄, omologati in conformità al regolamento n. 13;
- 1.1.3. gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni utilizzate per sistemi di frenatura di stazionamento separati e indipendenti dal sistema di frenatura di servizio del veicolo saranno soggetti unicamente alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 8 del presente regolamento;
- 1.1.4. i dischi o tamburi di ricambio per freni destinati a essere utilizzati in freni ad attrito facenti parte di un sistema di frenatura di veicoli appartenenti alle categorie M, N e O, omologati in conformità al regolamento n. 13 o n. 13-H;
- 1.1.5. i dischi di ricambio per freni destinati a essere utilizzati in freni ad attrito facenti parte di un sistema di frenatura di veicoli appartenenti alle categorie L₁, L₂, L₃, L₄ e L₅, omologati in conformità al regolamento n. 78.
- 1.2. I dischi e i tamburi per freni, gli insiemi di guarnizioni per freni e le guarnizioni per freni a tamburo originali montati all'atto della fabbricazione del veicolo e i dischi e i tamburi di ricambio per freni, gli insiemi di guarnizioni per freni e le guarnizioni per freni a tamburo originali destinati alla manutenzione del veicolo non sono soggetti a quanto disposto dal presente regolamento.
- 1.3. Il presente regolamento non si applica alle «parti speciali» definite al punto 2.3.4.

2. DEFINIZIONI

2.1. Definizioni generali

- 2.1.1. «Fabbricante» indica l'organismo che può assumersi la responsabilità tecnica degli insiemi di guarnizioni per freni o delle guarnizioni per freni a tamburo o dei dischi e dei tamburi per freni e può dimostrare di possedere i mezzi necessari per ottenere la conformità della produzione.
- 2.1.2. «Parte di ricambio» indica un tipo di insieme di guarnizioni di ricambio per freni, un tipo di guarnizione di ricambio per freni a tamburo, una guarnizione di ricambio per freni a tamburo, un disco o un tamburo di ricambio per freni.
- 2.1.3. «Parte originale» indica una guarnizione originale per freni, un insieme di guarnizioni originali per freni, una guarnizione originale per freni a tamburo, un tamburo o un disco originale per freni.
- 2.2. Definizioni relative all'omologazione di un tipo di insieme di guarnizioni di ricambio per freni, di un tipo di guarnizione di ricambio per freni a tamburo o di una guarnizione di ricambio per freni a tamburo.
- 2.2.1. «Sistema di frenatura» ha il significato assegnatogli dal regolamento n. 13, punto 2.3 o dal regolamento n. 13-H, punto 2.3 o dal regolamento n. 78, punto 2.5.
- 2.2.2. «Freno ad attrito» indica la parte di un sistema di frenatura nella quale si sviluppano le forze che si oppongono al movimento del veicolo in virtù dell'attrito tra le guarnizioni per freni e il disco o il tamburo della ruota che si muovono gli uni relativamente agli altri.
- 2.2.3. «Insieme di guarnizioni per freni» indica un componente del freno ad attrito che esercita una pressione rispettivamente sul tamburo o sul disco al fine di produrre l'attrito.
- 2.2.3.1. «Insieme di ganasce» indica l'insieme delle guarnizioni di un freno a tamburo.
- 2.2.3.1.1. «Ganasce» indica un componente dell'insieme di ganasce sul quale è fissata la guarnizione per freni.

⁽¹⁾ Nel presente regolamento, i riferimenti al regolamento n. 13, n. 13-H o n. 78 devono essere considerati riferimenti anche a qualunque altra norma internazionale, quale la 71/320/CEE, che applica gli stessi requisiti tecnici del regolamento n. 13, n. 13-H o n. 78. I riferimenti a sezioni specifiche del regolamento devono essere interpretati di conseguenza.

⁽²⁾ Non si applica a eventuali funzioni aggiuntive di parti di ricambio come, ad esempio, il rilevamento della velocità in dispositivi integrati di rilevamento della velocità o di orientamento delle ruote in dispositivi integrati di convergenza.

